



COMUNE DI VOLLA

Città Metropolitana di Napoli

(/Lavori Pubblici / Patrimonio /Ambiente)

BANDO di GARA

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO E/O RECUPERO- SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANIZZATO - SERVIZIO DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA – SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE RESIDUI PULIZIA STRADALE – APPALTO VERDE.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

INDICE

Art. 1 – Premessa	
Art. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	
Art. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI.....	
Art. 4 – FINALITÀ	
Art. 5 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO.....	
Art. 6 – ADEMPIMENTI PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.....	
Art. 7 - VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE	
Art. 8 - ATTIVITÀ A RISCHIO.....	
Art. 9 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO	
Art. 10 - COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA	

Art. 1 – Premessa

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 il presente documento di valutazione intende fornire all’impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività conseguente all’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto. L’articolo di cui sopra al comma 3 prevede: “*Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze*”. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Nel campo di applicazione del D. Lgs. N.50/2016, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

1. Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
2. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del servizio.

Art. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1 – D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 art. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (articolo così modificato dall'articolo 16 del D. Lgs.

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto l'affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei

diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal D. Lgs. N.50/2016, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

2.2 – D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi (articolo così modificato dall'articolo 16 del D. Lgs. n. 106/2009)

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1.8.2010.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'art. 53 di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere: a. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

b. l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo articolo 17, comma 1, lettera a);

c. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e. l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto. 3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

2.3 – D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. (comma così sostituito dall'articolo 19 del D. Lgs. n. 106/2009)
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30.6.2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. Le predette procedure standardizzate, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28. (comma introdotto dall'articolo 19 del D. Lgs. n. 106/2009)
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;

2.4 – Determinazione n. 3 del 5.3.2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Definisce i casi di esclusione del documento e i costi della sicurezza da considerare.

Art. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti che cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell’attività lavorativa oggetto dell’appalto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 sono il datore di lavoro committente e l’azienda appaltatrice.

3.1 Datore di lavoro Committente:

Dati generali:

Denominazione e Ragione sociale: Comune di VOLLA

Sede Legale: Via Aldo Moro n. 1

Attività svolta: Pubblica Amministrazione (Ente locale)

Legale Rappresentante: Commissario Straordinario

Codice Fiscale: _____

P. IVA: _____

Telefono / Fax: 081. 196508 / 081. 25.85.247

P.E.C.: ufficiotecnico.volla@asmepec.it

3.2 Azienda appaltatrice:

Dati generali:

Denominazione e Ragione sociale:

Sede Legale:

Attività svolta:

Legale Rappresentante:

Part. IVA e codice Fisc.:

Telefono: Fax:

E-mail:

P.E.C.

Identificazione dei ruoli per la prevenzione e la protezione dei lavoratori:

Datore di Lavoro:

Direttore Tecnico:

Responsabile SPP:

RLS Impresa:

Medico competente:

Elenco del personale autorizzato agli interventi oggetto dell'appalto:

Art. 4 – FINALITÀ

Il presente documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto in ottemperanza al dettato del D. Lgs. n. 81/2008.

Con il presente documento vengono fornite alla ditta appaltatrice informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata a operare nell'espletamento del servizio e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

Art. 5 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio consiste nell'espletamento da parte dell'Appaltatore del servizio integrato di igiene urbana su tutto il territorio comunale, in particolare:

Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati:

- frazione secca non riciclabile;
- frazione secca riciclabile: in forma multi materiale (plastica, alluminio);
- carta e cartone;
- organico;
- imballaggi in vetro;
- rifiuti ingombranti su prenotazione;
- rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) su prenotazione;
- materiali ferrosi;
- materiali legnosi;
- farmaci scaduti;
- pile esauste;
- rifiuti urbani inerti abbandonati;
- accumulatori al piombo abbandonati;
- raccolta e conferimento di ogni altra tipologia di rifiuto abbandonato che si trova sul territorio comunale
- eventuali ulteriori servizi non programmati;
- servizi di pulizia straordinaria;
- spazzamento manuale, meccanizzato;
- raccolta straordinaria di rifiuti.

Art. 6 – ADEMPIMENTI PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il committente procederà a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.

La ditta appaltatrice dovrà:

- fornire il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara, se diverse da quanto qui indicate, da allegare al contratto.
- produrre il proprio Documento Unico di Valutazione dei rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI definitivo, di cui al comma precedente.

Art. 7 - VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE

Le principali interferenze possono essere così riassunte:

- contatti fra l’impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e autoveicoli) normalmente presente sul territorio comunale;
- contatti fra impresa appaltatrice, la generica utenza e altri appaltatori ;
- contatti fra impresa e utenze presso le quali si provvederà al ritiro dei rifiuti all’interno delle aree pertinenziali delle stesse.

Le suddette interferenze però si considerano rischi **specifici propri dell’attività** dell’impresa appaltatrice che deve, stante il tipo di attività svolta, esaminare all’interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).

Art. 8 - ATTIVITÀ A RISCHIO

Le attività che comportano dei rischi possono essere così riassunte:

- movimento dei mezzi sulle strade pubbliche;
- sosta per raccolta rifiuti o pulizia strade;
- attività di raccolta manuale dei rifiuti;
- attività di raccolta dei rifiuti meccanizzata;
- movimentazione dei carichi.

Inoltre le eventuali interferenze generate dal dover accedere alle aree pertinenziali delle utenze per svuotare i contenitori e raccogliere i rifiuti, contemporaneamente alla presenza di personale dell’utenza nella zona adibita alla raccolta dei rifiuti.

Art. 9 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO

Le attività di cui sopra comportano rischi per la sicurezza:

- incidente stradale, investimento, urto contro ostacoli;
- scivolamento, caduta o inciampo;
- contatto, inalazione, ingestione di sostanze pericolose;
- incendio / esplosione;
- movimentazione di carichi.

Inoltre rischi per “contatti rischiosi” nel dover accedere alle aree pertinenziali delle utenze convenzionabili per svuotare i contenitori e raccogliere i rifiuti.

Fatto salvo quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi (DVR) proprio dell’impresa appaltatrice, misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi sono:

1. contatti periodici di coordinamento tra azienda e Comune circa eventuali criticità viabilistiche, lavori stradali, manifestazioni o altro, con sopralluoghi periodici da parte del responsabile della sicurezza aziendale;
2. formazione periodica degli operatori;
3. Concordamento di eventuali interventi finalizzati e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.

Art. 10 - COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA

In base a quanto detto nei punti precedenti, al fine di quantificare i costi della sicurezza da interferenze, si può far riferimento alle categorie di cui all'Allegato XV del d.lgs. 81/08 e s.m.i. (ex d.p.r. 222/03 art. 7), in particolare:

1. agli apprestamenti previsti nel DUVRI;
2. alle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
3. agli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi" (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso gli ambienti del Datore di Lavoro Committente);
4. ai mezzi e servizi di protezione collettiva nel DUVRI;
5. alle procedure previste nel DUVRI per specifici motivi di sicurezza ed agli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale, previsto nel DUVRI, delle lavorazioni interferenti;
6. alle misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Stima dei costi per la sicurezza da interferenze					
Categoria d'intervento	Descrizione	U.M.	Computo quantità (Q)	Costo Unitario (CU)	Costo Finale (CF)
Coordinamento	presenza del responsabile impresa alla riunione di coordinamento	ora	35	€ 50,00	€ 1.750,00
	Controllo delle PC (protezioni collettive)	ora	42	€ 28,00	€ 1176
	Corso di formazione sui contenuti del DUVRI	ora	21	€ 28,00	€ 588
Procedure di sicurezza e interventi per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti	Presenza di un moviere	ora	72	€ 44,00	€ 3168
	Spostamento macchine ed attrezzature	cad	120	€ 10,60	€ 1272,00
Apprestamenti	nastri segnaletici	m	800	€ 0,40	€ 320,00
Mezzi e servizi di protezione collettiva	cartelli segnaletici	Cad/gg	6x160	€ 0,12	€ 115,20
	avvisatori acustici	mese	3	€ 39,10	€ 117,10

Costo totale della sicurezza (CSDI)

€ 8.500,00

pertanto l'importo per l'attuazione del DUVRI è pari a € € 8.500,00

